

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2410)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766

ONOREVOLI SENATORI. — Sempre più numerose e pressanti giungono al Ministero richieste di procedere alla modificazione della ripartizione organica dei posti di assistente ordinario e delle assegnazioni degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 delle « misure urgenti per l'Università ».

Le richieste traggono motivo dall'urgente necessità di provvedere ad una più razionale distribuzione dei posti di assistente ordinario e quindi ad una più proficua utilizzazione dei relativi titolari nonché degli assistenti soprannumerari.

Tale esigenza, sempre avvertita dalle Facoltà universitarie, assume ora particolare rilievo a causa dei recenti inquadramenti in ruolo sia dei ternati in concorsi ad assistente ordinario, sia dei professori aggregati e ternati.

Come inevitabile conseguenza degli inquadramenti si è verificata infatti una nuova e non sempre perequata attribuzione di assistenti ai vari insegnamenti non più fondata sulle esigenze didattiche e scientifiche di questi, opportunamente valutate dall'Amministrazione o dagli organi accademici, ma determinata, quasi esclusivamente, dal numero dei concorsi espletati nel triennio precedente l'entrata in vigore della nuova legge; secondo un criterio, dunque, di casualità corretto solo parzialmente dalla possibilità di procedere all'inquadramento degli aventi titolo anche per disciplina affine a quella per cui fu espletato il concorso.

Per contro i nuovi titolari di insegnamento, anch'essi inquadrati in ruolo in seguito alle « misure urgenti » non possono giovare della collaborazione didattica e scientifica degli assistenti a causa dell'impossibilità di

procedere all'incisiva redistribuzione di questi.

Quanto il fenomeno incida negativamente sull'attività didattica e scientifica delle Facoltà interessate è di palese evidenza soprattutto se si considera che l'attuale situazione è destinata ad aggravarsi a seguito dell'istituzione delle numerose nuove cattedre di ruolo.

Alla soddisfazione di questa essenziale esigenza è inteso dunque il disegno di legge che si propone. Esso, senza ulteriore aggravio del bilancio e senza pregiudizio del riassorbimento dei soprannumerari, detta nuove norme procedurali per consentire, su proposta degli organi accademici interessati, la possibilità di redistribuire i posti di assi-

stente attualmente esistenti, anche se ricoperti, e di modificare l'assegnazione degli assistenti soprannumerari fra le diverse Facoltà o Università.

È inoltre esplicitato, nel secondo comma del proposto articolo 1, un principio già insito nello spirito se non nella lettera delle « misure urgenti »; quello cioè di demandare alle Facoltà universitarie il potere di deliberare, con efficacia dispositiva, la migliore utilizzazione degli assistenti nel proprio ambito così da porre rimedio alla carenza di personale presso gli insegnamenti di nuova istituzione e da realizzare una più equa e razionale ripartizione dei posti, adeguata alle sopravvenute esigenze didattiche e scientifiche discrezionalmente valutate dalla Facoltà.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo e di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche delle Facoltà universitarie è consentito, senza pregiudizio del riassorbimento dei posti vacanti presso i singoli insegnamenti, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su motivata proposta dei Consigli di Facoltà interessati, modificare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo, anche se coperti, fra insegnamenti di diverse Facoltà o Università e con decreto del Ministro della pubblica istruzione modificare l'assegnazione degli assistenti in soprannumero fra insegnamenti di diverse Facoltà od Università.

Analoga facoltà deve intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma diciassettesimo, della legge 30 novembre 1973, n. 766, al Consiglio di Facoltà nel caso di modificazioni dei posti di assistente di ruolo o di assegnazioni di assistenti in soprannumero nell'ambito della stessa Facoltà.

Qualora la modificazione concerna un posto coperto od un assistente in soprannumero è richiesto il consenso dell'interessato nonchè l'eventuale dichiarazione delle Facoltà sull'affinità delle discipline.

Le modifiche di cui ai precedenti commi avranno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione dei relativi provvedimenti.

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura già sancita dal diciottesimo comma dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, in merito al trasferimento degli assistenti di ruolo su posti vacanti.